

ATTO N. DD 4774

DEL 20/09/2022

Rep. di struttura DD-TA0 N. 284

DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE

DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E VIGILANZA AMBIENTALE

OGGETTO: Istruttoria interdisciplinare della fase di Verifica della procedura di VIA ai sensi dell'art. 19 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e dell'art. 10 della L.R. 40/1998 e s.m.i. relativa al progetto "Realizzazione di impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in via San Luigi 8".
Comune: Beinasco
Proponente: Globo Service System s.r.l.
Esclusione dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale

Premesso che:

In data 29/06/2022 la Società Globo Service System s.r.l., con sede legale in Orbassano (TO) – Strada San Luigi n. 25 e Partita IVA n. 02663400014, ha presentato domanda di avvio alla fase di verifica della procedura di VIA, ai sensi dell'art. 4, comma 1 della Legge Regionale 14 dicembre 1998, n. 40 e s.m.i. ed art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i., relativamente al progetto denominato "Realizzazione di impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in via San Luigi 8" da realizzarsi in Comune di Beinasco (TO) in quanto rientrante nella seguente categoria progettuale dell'Allegato B2 della L.R. 40/98 e s.m.i.:

- 32 bis "Impianti di smaltimento e recupero di rifiuti pericolosi, mediante operazioni di cui all'allegato B, lettere D2, D8 e da D13 a D15, ed all'allegato C, lettere da R2 a R9, della parte quarta del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152".

Con nota prot. n. 92972 del 12/07/2022, con contestuale avvio del procedimento, è stata trasmessa per via telematica a tutte le Amministrazioni ed a tutti gli enti territoriali potenzialmente interessati la comunicazione dell'avvenuta pubblicazione della documentazione progettuale sul sito WEB chiedendo di fornire pareri ed eventuali osservazioni utili ai fini dell'istruttoria tecnica relativa al progetto in oggetto.

Il progetto è rimasto a disposizione per la consultazione da parte del pubblico sul sito WEB della Città Metropolitana di Torino per 30 giorni dalla data di avvio del procedimento e su di esso non sono pervenute osservazioni

In data 01/09/2022 la Società proponente ha presentato ulteriore documentazione quale integrazione volontaria a quella presentata in data 29/06/2022.

Per lo svolgimento dell'istruttoria è stato attivato uno specifico gruppo di lavoro dell'organo tecnico istituito con DGP 63-65326 del 14/4/99 e s.m.i..

Rilevato che:

La Società proponente, in Comune di Beinasco Via San Luigi 8 (Fig. 5, mappale 72 sub. 1), intende avviare attività di gestione rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi all'interno di un capannone industriale di circa 650 mq con la finalità di punto di raccolta per il per il successivo invio ad impianti finali di recupero/smaltimento.

In particolare, per diverse tipologie di rifiuti, sono previste:

- attività di messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15);
- residue operazioni R12 riconducibile a cernita e compattazione;
- per i RAEE operazioni R12 riconducibili ad attività disassemblaggio.

Si prevede una capacità massima istantanea di stoccaggio di 135 t (40 t di rifiuti pericolosi e 95 t di rifiuti non pericolosi) ed una movimentazione annua di circa 8200 t.

Riscontrato che:

Nel corso dell'istruttoria non sono pervenute osservazioni da parte dei soggetti istituzionali coinvolti.

Considerato che:

L'istruttoria tecnica condotta ha evidenziato, relativamente al progetto proposto, quanto di seguito evidenziato:

1. dal punto di vista della pianificazione territoriale e di settore

L'area oggetto dell'intervento non risulta soggetta a vincoli territoriali ed ambientali.

Non si rilevano elementi di incompatibilità con la pianificazione sovraordinata.

L'area oggetto dell'intervento rientra:

- in area PC "Aree produttive esistenti" del vigente PRGC;
- in Classe I "Porzioni di territorio dove le condizioni di pericolosità geomorfologica sono tali da non porre limitazioni alle scelte urbanistiche" della Carta di sintesi della pericolosità geologica e dell'idoneità all'uso urbanistico;
- In classe VI "Aree esclusivamente industriali" del piano di zonizzazione acustica.

Sulla base degli approfondimenti svolti da parte del proponente l'impianto non risulta soggetto alla normativa "Seveso" così come non risulta soggetto alle disposizioni per i c.d. "Sottosoglia Seveso" individuate all'art. 19 delle Norme Tecniche della Variante Seveso al PTC.

Per l'impianto in questione, destinato principalmente ad attività di stoccaggio, non trovano applicazione i criteri localizzativi individuati dal PPGR 2006.

Con riferimento alla Deliberazione della Giunta Regionale 12 novembre 2021, n. 18-4076 "D.lgs. 152/2006. L.R. 1/2018 OdG Consiglio regionale 486/2021. Criteri per l'individuazione da parte delle province e della Città metropolitana delle zone idonee alla localizzazione di impianti di smaltimento e recupero dei rifiuti. Precisazioni sulle misure compensative e sull'applicazione della D.G.R. n. 31-7186 del 6 luglio 2018", che individua criteri localizzativi anche per gli impianti di stoccaggio, non si ravvisano per il caso di specie fattori escludenti alla realizzazione dello stesso.

2. dal punto di vista progettuale e ambientale

L'area oggetto dell'intervento si colloca in un'area industriale/artigianale individuata dal PTC2 come ambito produttivo di Livello 1. La viabilità utilizzabile per l'accesso, nel complesso funzionale al trasferimento da e verso l'impianto, è quella di pertinenza comunale a servizio della zona industriale che comprende una serie di direttrici collegate con la tangenziale sud di Torino afferenti ad ovest alla S.P. 174 per Rivalta e a sud-est a Strada Torino (Beinasco) e a Strada del Drosso (Torino).

Non si registra in un intorno significativo dall'impianto la presenza di aree residenziali e di recettori sensibili mentre, dalla parte opposta di Via San Luigi, si trovano l'omonimo Hotel ed aree dedicate a stazioni di rifornimento.

L'impianto si propone principalmente come impianto per sole attività di stoccaggio (messa in riserva o deposito preliminare) di rifiuti speciali pericolosi sui quali non verranno svolte attività di trattamento se non, limitatamente ad alcuni rifiuti quali imballaggi o altre tipologie idonee di rifiuti non pericolosi, cernita e compattazione anche con ausilio di pressa statica. Fanno eccezione i RAEE per i quali in area dedicata saranno svolte attività di disassemblaggio manuale con l'esclusione delle apparecchiature contenenti sostanze lesive per l'ozono.

È stato in generale dato atto di una potenziale corretta gestione dell'impianto in riferimento alla normativa tecnica di settore, dei presidi ambientali e delle modalità gestionali ordinarie e delle emergenze che si intende adottare, ritenute sufficienti per la finalità della presente procedura ma che andranno comunque puntualmente verificate in sede di rilascio dell'Autorizzazione Unica ex. art. 208, titolo abilitativo individuato dal proponente.

Le attività svolte non comportano la generazione di acque tecnologiche di processo e dunque la necessità di attivare uno scarico di acque reflue industriali.

Tutte le attività verranno svolte all'interno del capannone dunque non si ravvisa la presenza di superfici scolanti così come individuate dal Regolamento regionale 20 febbraio 2006, n. 1/R *“Regolamento regionale recante: Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e delle acque di lavaggio di aree esterne (Legge regionale 29 dicembre 2000, n.61)”*.

Non saranno svolte attività che possano dare origine ad effluenti gassosi tali da dover essere presidiate da sistemi di trattamento.

Per la tipologia di attività svolta, deposito e movimentazione di rifiuti non pulverulenti oppure pulverulenti ma opportunamente confezionati, non è prevedibile la diffusione di polveri.

Per quanto riguarda la gestione di rifiuti caratterizzati da presenza di sostanze odorogene, stoccati separatamente in appositi contenitori chiusi, non si prevedono problematiche significative. Qualora si osservasse una situazione di disagio dovuta a disturbi di tipo olfattivo il proponente si è reso disponibile ad ottemperare a quanto indicato nella Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 *“L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorogeno”*.

In considerazione delle particolari misure di gestione delle sostanze pericolose (misure di contenimento, prevenzione degli incidenti, modalità di movimentazione e stoccaggio) e quelle a protezione del suolo e delle acque sotterranee (pavimentazioni impermeabili e bacini di contenimento), è da ritenersi che la possibilità di contaminazione delle matrici ambientali interessate sia decisamente poco probabile.

Sulla base della relazione previsionale di impatto acustico redatta conformemente a quanto previsto dalla DGR n. 9-11616 del 2 febbraio 2004 “*Criteri per la redazione della documentazione di impatto acustico*” non si riscontrano particolari criticità in merito all’impatto acustico dello stabilimento nella configurazione di progetto.

Si prende atto che il proponente dichiara che l’impianto non rientra nel campo di applicazione delle attività soggette a rilascio C.P.I. in quanto, per i quantitativi e per la tipologia di rifiuti in stoccaggio, risulta al di sotto dei limiti previsti dal DPR 152/2011.

Ritenuto che:

Sulla base dell’istruttoria tecnica condotta per il progetto in oggetto:

- non sono in generale emersi elementi tali da far ritenere che l’intervento possa determinare impatti significativi e negativi sulle diverse matrici ambientali ed antropiche interessate; ciò in relazione ai presidi ed alle modalità operativo/gestionali previste a progetto ed in relazione alle prescrizioni e condizioni che verranno ulteriormente individuate in autorizzazione unica.
- non si ravvisano criticità che necessitino di approfondimenti tali da rendere necessaria l’attivazione della fase di valutazione della procedura di VIA.

Ritenuto pertanto di poter escludere, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed art. 10 comma 3 L.R. n. 40 del 14/12/1998 e s.m.i., il progetto in esame dalla fase di Valutazione di Impatto Ambientale, solo subordinatamente al rispetto delle condizioni ambientali e degli adempimenti elencati in dettaglio nel dispositivo del presente provvedimento.

Visti:

- la L.R. 40/98 e smi "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione;
- Il D.Lgs 03/04/2006 n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la Legge 7 aprile 2014 n. 56 recante "Disposizioni sulle Città Metropolitane, sulle Province, sulle Unioni e Fusioni dei Comuni", così come modificata dalla Legge 11 agosto 2014, n. 114, di conversione del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 90;
- l'art. 1 comma 50 Legge 7 aprile 2014 n. 56, in forza del quale alle Città Metropolitane si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni in materia di comuni di cui al testo unico, nonché le norme di cui all'art. 4 Legge 5 giugno 2003, n. 131;
- l'articolo 48 dello Statuto Metropolitano;
- Atteso che la competenza all'adozione del presente provvedimento spetta al Dirigente ai sensi dell'art. 107 del Testo Unico delle leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali approvato con D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 e dell'art. 45 dello Statuto Metropolitano;

DETERMINA

Per le motivazioni espresse in premessa, che si intendono interamente richiamate nel presente dispositivo, **di escludere**, ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. ed art. 10, comma 3 della L.R. 40/98 e s.m.i., il

progetto denominato “*Realizzazione di impianto di gestione di rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi da ubicarsi in via San Luigi 8*” presentato dalla Società Globo Service System s.r.l. con sede legale in Orbassano (TO) – Strada San Luigi n. 25 e Partita IVA n. 02663400014, **dalla fase di Valutazione** (art. 12 della L.R. 40/98 e s.m.i. ed artt. 23 e 27 bis del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.), subordinatamente a quanto di seguito specificato:

Approfondimenti da predisporre e verificare nell’ambito delle successiva fase autorizzativa:

Si rammenta, come già indicato in premessa, che occorre riverificare puntualmente mitigazioni, presidi ambientali e le modalità gestionali/operative ordinarie e delle emergenze che si intendono adottare per la salvaguardia delle diverse matrici ambientali ed antropiche potenzialmente coinvolte.

In particolare si ricordano gli specifici adempimenti (redazione piano emergenza interno e trasmissione al prefetto competente per territorio di tutte le informazioni utili per l’elaborazione del piano di emergenza esterna) previsti per i gestori degli impianti di stoccaggio e di lavorazione dei rifiuti dall’ art. 26-bis del DL 113/2018 (cd. “decreto sicurezza”), introdotto dalla legge di conversione 132/2018 entrata in vigore il 4/12/2018 contro gli incidenti rilevanti (A tal proposito si veda la circolare n. 3058 del 13 febbraio 2019 del Ministero dell’Interno Dipartimento dei Vigili del Fuoco). Il richiamo al termine “incidenti rilevanti” riportato nella norma appare del tutto “atecnico” non essendo stato previsto alcun coordinamento relativo al controllo del pericolo di incidenti rilevanti di cui al D. Lgs.105/2015 (normativa Seveso) alla quale lo stabilimento in oggetto, come in precedenza già evidenziato, non risulta soggetto.

Nel sistema di gestione ambientale dovrà essere espressamente prevista la disponibilità del proponente, qualora si verificassero comprovate problematiche odorigene, a partecipazione al Tavolo di confronto attivato dal Comune così come individuato all’Allegato 1 della Deliberazione della Giunta Regionale 9 gennaio 2017, n. 13-4554 “*L.R. 43/2000 - Linee guida per la caratterizzazione e il contenimento delle emissioni in atmosfera provenienti dalle attività ad impatto odorigeno*”.

B) Condizioni Ambientali di cui art. 5 le. o-ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.

Condizioni per la realizzazione del progetto

1) Il progetto definitivo dovrà essere realizzato conformemente alla documentazione progettuale presentata in data 29/06/2022 ed integrata in data 01/09/2022, ivi incluse le misure gestionali e di mitigazione previste, fatto salvo quanto esplicitamente previsto nel presente provvedimento e fatto salvo quanto verrà definito nell’ambito della successiva fase autorizzativa. Qualsiasi modifica che possa determinare potenziali impatti significativi e negativi sull’ambiente dovrà essere sottoposta al riesame del Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali Nucleo VAS e VIA della Città Metropolitana di Torino.

Termine per la verifica di ottemperanza: contestualmente alla comunicazione dell’inizio della fase di esercizio con dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative e corredate da materiale fotografico relative alla realizzazione del progetto e delle misure di mitigazione e gestione incluse nella documentazione progettuale presentata nonché di quanto verrà definito nell’ambito della successiva fase autorizzativa.

Soggetti individuati per la verifica di ottemperanza: Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino e Dipartimento ARPA.

C) Ulteriori Adempimenti

Al Dipartimento ARPA territorialmente competente ed al Dipartimento Ambiente e Vigilanza Ambientale – Valutazioni Ambientali, Nucleo VAS e VIA – della Città Metropolitana di Torino dovrà essere tempestivamente comunicata l’inizio della fase di esercizio dell’impianto secondo le previsioni di progetto.

AVVERTE CHE

Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. 152/2006 s.m.i., il proponente è tenuto ad ottemperare alle condizioni ambientali secondo le modalità stabilite al comma 3 del medesimo articolo ai sensi del quale *“il proponente, nel rispetto dei tempi e delle specifiche modalità di attuazione stabilite nel provvedimento di verifica di assoggettabilità a VIA o nel provvedimento di VIA, trasmette in formato elettronico all'autorità competente, o al soggetto eventualmente individuato per la verifica, la documentazione contenente gli elementi necessari alla verifica dell'ottemperanza”*.

In particolare, al fine di consentire il controllo delle condizioni previste per la realizzazione degli interventi, il proponente dovrà comunicare trasmettere al soggetto individuato per la verifica di ottemperanza, nel rispetto dei tempi indicati, apposite dichiarazioni del Progettista o del Direttore dei lavori, accompagnate da relazioni esplicative, relativamente all'attuazione delle misure prescritte, compensative, di mitigazione e di monitoraggio incluse nella documentazione progettuale presentata ed integrate da quelle eventualmente contenute nel presente atto ed in quelli successivi.

Il mancato rispetto delle condizioni ambientali ovvero in caso di modifiche progettuali che rendano il progetto difforme da quello sottoposto al procedimento di verifica VIA comporta quanto previsto dall'art. 29 comma 2 e, per quanto concerne le sanzioni, quanto previsto dal comma 5 del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. *“Salvo che il fatto costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 20.000 euro a 80.000 euro nei confronti di colui che, pur essendo in possesso del provvedimento di verifica di assoggettabilità o di valutazione di impatto ambientale, non ne osserva le condizioni ambientali”*.

Copia della presente determinazione verrà inviata al proponente e ai soggetti interessati di cui all'articolo 9 della L.R. 40/1998, depositata presso l'Ufficio di deposito progetti e pubblicata sul sito web della Città Metropolitana di Torino.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale per il Piemonte, nel termine di sessanta giorni dalla data di ricevimento del presente atto o dalla piena conoscenza.

Il presente provvedimento, non comportando spese, non assume rilevanza contabile.

Torino, 20/09/2022

IL DIRIGENTE (DIREZIONE DIPARTIMENTO AMBIENTE E
VIGILANZA AMBIENTALE)
Firmato digitalmente da Claudio Coffano